

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado è basata su premesse errate e/o arbitrarie in quanto:

- nega l'interesse proprio del ricorrente per quanto riguarda il suo rapporto di evoluzione della carriera;
- travisa la normativa sull'invalidità e l'applicazione che ne è stata fatta;
- nega al ricorrente la tutela giurisdizionale nonostante non sia stato appurato se la sua invalidità sia o meno professionale;
- si pronuncia sui danni senza tener conto dell'evoluzione della situazione del ricorrente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 12 aprile 2007 — Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio

(Causa C-200/07)

(2007/C 129/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alfonso Luigi Marra

Convenuta: Eduardo De Gregorio

Questioni pregiudiziali

1) se nell'ipotesi di inerzia del parlamentare europeo, che non si avvalga della facoltà attribuitagli dall'art. 6, comma 2, del Regolamento del Parlamento ⁽¹⁾ di richiedere direttamente al Presidente la difesa dei privilegi e delle immunità, il giudice avanti al quale pende la causa civile sia comunque tenuto a richiedere al Presidente la revoca dell'immunità, ai fini della prosecuzione del procedimento e della adozione della decisione;

ovvero

2) se in assenza della comunicazione da parte del Parlamento europeo di voler difendere le immunità e i privilegi del parlamentare, il giudice avanti al quale pende la causa civile possa decidere sull'esistenza o meno della prerogativa, avuto riguardo alle condizioni concrete del caso di specie. Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo.

⁽¹⁾ GU L 61 p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 aprile 2007 — Alfonso Luigi Marra/Clemente Antonio

(Causa C-201/07)

(2007/C 129/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alfonso Luigi Marra

Convenuta: Clemente Antonio

Questioni pregiudiziali

I quesiti sono uguali a quelli posti nella causa C-200/07.

Ricorso presentato il 19 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-206/07)

(2007/C 129/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignaturo e M. Afonso)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni

— dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE ⁽¹⁾, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.